

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 11,03)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile n. 32914/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Roma - XVIII sezione civile trasmessa dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2023».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a maggioranza, ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sallemi, se intende intervenire.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il giudice del tribunale ordinario di Roma, 18ª sezione civile, ha trasmesso al Senato della Repubblica copia degli atti del procedimento civile numero registro generale 32914/2021, pendente nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se le condotte oggetto del procedimento civile *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 18 ottobre 2023 e l'ha annunciata in Aula in pari data. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 novembre e del 13 dicembre 2023, nonché del 16 e del 23 gennaio 2024, deliberando in tale data nel senso della insindacabilità.

Sul fatto, signor Presidente, la vicenda *de quo* è già stata sottoposta all'attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura e, in data 26 ottobre 2021, la Giunta, in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli, ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nel corso della seduta d'Aula del 16 febbraio 2022 fu accolta la proposta di rinvio dell'esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione

della lite. Avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento, l'ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse *ex* articolo 68. Il tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato della Repubblica.

Nella seduta di Giunta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha ritenuto di condividere le conclusioni della relazione per l'Assemblea, depositate nella scorsa legislatura dal senatore incaricato Pellegrini, nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, della garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68. Nella seduta del 13 dicembre 2023, alla luce del dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta, la relatrice ha dichiarato di rinunciare all'incarico.

La vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su Facebook in data 7 dicembre 2018, con cui l'allora senatore Lanzi criticò la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare nel dicembre 2018 il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia. L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dilleggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lui causato. L'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il bersaglio da delegittimare ai fini di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione, introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientravano quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del regolamento interno al Gruppo. Ha richiamato, peraltro, le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare, tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza. In particolare, in quanto membro del direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle, le espressioni da lui utilizzate, le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato, costituivano, a suo avviso, manifestazione *extramoenia*. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Sallemi, mi scusi, non la voglio interrompere. Colleghi, siccome siamo chiamati a votare e tra l'altro, conoscendo il contenuto della relazione, il passaggio che sta illustrando il collega Sallemi è particolarmente importante, anche frutto di una discussione con qualche apporto di novità, vi chiederei di prestare attenzione. Prego, senatore Sallemi, e mi scusi per l'interruzione.

SALLEMI, *relatore*. Grazie, Presidente.

Come dicevo, costituiva, ad avviso del richiedente, manifestazione *extra moenia* del proprio pensiero politico già espresso in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Secondo il giudice del caso di specie, il piano di attività del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento. Pertanto, ad avviso dell'autorità giudiziaria, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate a una sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad un'attività politica del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

In punto di diritto, Presidente, la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* - ad esempio un'intervista - da un parlamentare siano coperte dalle prerogative dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgative di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del consiglio direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Gruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano, ma passavano ad altro Gruppo. Il senatore chiese a tal proposito che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato. La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita - citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso - nel corso della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Tanto premesso, sono condivisibili, in riferimento al caso in esame, le conclusioni contenute nella relazione predisposta dal senatore Paroli nella scorsa legislatura, che fu illustrata dal presidente Gasparri nella seduta della Giunta svoltasi il 26 ottobre 2021. In tale sede è stato opportunamente precisato che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura

bivalente, essendo associazioni privatistiche, ma svolgendo al contempo funzioni squisitamente parlamentari e quindi pubbliche per eccellenza.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* e atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere conseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso. Nel caso di specie il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del consiglio direttivo del Gruppo dei senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta peraltro essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su Facebook che porta la data del 7 dicembre 2018.

In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti alternativi tra loro, ossia preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare sulla base delle specifiche situazioni.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità delle prerogative dell'insindacabilità del caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il Gruppo MoVimento 5 Stelle dissente dalle conclusioni del lavoro istruttorio svolto dalla Giunta e dalla relazione del relatore. Appare evidente che, pur trattandosi di un parlamentare del nostro Gruppo, non avremo atteggiamenti ondivaghi. Noi esaminiamo ogni singolo caso e giungiamo alle nostre consi-

derazioni non in virtù di meri convincimenti personali o su ragionamenti basati sull'opportunità politica del momento; bensì ci atteniamo - e ci atterremo anche in questo caso - a consolidati orientamenti degli organi che plasmano la giurisprudenza dell'attività della Giunta.

Sarebbe pleonastico entrare nel dettaglio e illustrare le ragioni del nostro convincimento e il motivo è presto detto. Se ci trovassimo di fronte ad un organo effettivamente paragiurisdizionale, avremmo in tutte le sedi mosso dei convincimenti tecnici che avrebbero potuto far emergere un indirizzo interpretativo che avrebbe consentito all'ex senatore Lanzi di far valere, in sede processuale, la scriminante dell'esercizio del diritto, nello specifico l'esercizio del diritto di critica politica, in tal modo escludendo la configurabilità stessa del reato. Le conclusioni delineate dalla Giunta creano un vasto ambito inesplorato, il quale dovrà essere colmato proprio da coloro i quali stanno innovando così profondamente la prassi e questo, obiettivamente, mi preoccupa e non poco. Mi spiego.

La Giunta ha interpretato in senso assolutamente estensivo la pronuncia della Consulta n. 2982 del 2004. La richiamata decisione, assunta come precedente volto a giustificare la presente deliberazione, attiene ad un piano logico-giuridico totalmente difforme da quello preso in considerazione dalla relazione che stiamo per votare. Infatti, in quel caso la *ratio* della pronuncia di insindacabilità per le opinioni espresse era rinvenibile nell'equiparazione della Commissione parlamentare d'inchiesta quale, nel caso di specie, la Commissione antimafia, ad articolazioni del Parlamento, in quanto parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno e con riguardo al loro funzionamento.

È evidente che appare assolutamente improprio equiparare il lavoro delle Commissioni parlamentari d'inchiesta - organi tra l'altro deliberati con disposizione legislativo di rango primario - a quanto avviene all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, i quali andrebbero considerati come i luoghi politici per eccellenza in cui maturano ragionamenti politici che, solo in un secondo momento, prenderanno la forma di attività parlamentare. Infatti, a differenza di quanto illustrato per le Commissioni d'inchiesta, la citata sentenza, richiamata per giunta nella relazione, è molto chiara nel definire i Gruppi parlamentari come organi politici e non parlamentari in quanto - cito testualmente - «comunque infatti si vogliono definire i Gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscono uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico». Invece, con la presente deliberazione della Giunta - e questo costituisce il precedente al quale facevo riferimento - si è teso a stabilire che siano da considerarsi atti idonei a scriminare le dichiarazioni all'esterno anche le affermazioni rese all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, qualora le stesse siano sufficientemente documentate.

Ciò che importa, o meglio che dovrebbe importare ai fini dell'avverarsi della prerogativa della insindacabilità, è l'esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa e attività non genericamente politica, bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultimo e di conseguenza quello dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definiti in astratto,

in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. Occorre quindi un'analisi caso per caso.

Signora Presidente, mi permetta una valutazione in generale sull'attività della Giunta, perché, seppur apprezzando la conduzione dei lavori da parte della Presidenza, purtroppo stiamo assistendo ad una prassi (si vedano gli ultimi casi trattati di Gasparri, Giovanardi, Giarrusso e Clini su tutti) che sembra rivolta alla creazione di precedenti tali da far ricomprendere qualsivoglia opinione espressa da un parlamentare all'interno della previsione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con l'evidente rischio di creare sacche di immunità e una sorta di privilegio di funzione, confliggendo in modo irrimediabile con i principi costituzionali fondamentali e i diritti di altri soggetti.

Abbiamo affrontato precedenti assolutamente differenti, tutti però accomunati dalla medesima conclusione: la sussistenza della insindacabilità. Io mi chiedo, signora Presidente, se siamo proprio sicuri che nelle nostre decisioni non ci sia nulla da recriminare. Siamo proprio sicuri che le nostre deliberazioni siano ineccepibili? Siamo proprio convinti del fatto che non sia, all'avverarsi di determinate condizioni, una soluzione preferibile quella di difendersi in un processo e di far valere in quella sede le proprie ragioni? Noi siamo sicuri che l'ex senatore Lanzi ben potrà far valere i propri convincimenti ed essere scriminato in virtù del riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica politica. Voi ne siete altrettanto sicuri in relazione ai vostri parlamentari?

Penso che l'attività decisoria della Giunta dovrà, auspicabilmente nel breve periodo, riallinearsi a quanto delineato dall'articolo 19 del Regolamento del Senato, poiché dalle ultime pronunce sta emergendo un consolidato indirizzo che appare assolutamente estensivo delle prerogative parlamentari, anche in ragione della strumentalizzazione che si sta facendo del mutato esprimersi del mandato parlamentare, volto a far ricomprendere nel terreno della insindacabilità tutte le occasioni in cui il parlamentare in ogni modo raggiunga il cittadino, frustando la *ratio* originaria dell'istituto in parola e piegando le ragioni parlamentari a meri interessi politici.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta della Giunta di diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, è noto che affinché venga applicata la garanzia dell'insindacabilità, è necessario che vi sia nesso funzionale fra le espressioni che vengono usate *extra moenia* e l'esercizio del mandato parlamentare, pur non essendoci la necessità di una corrispondenza totale, ma sostanziale.

Come è stato dimostrato dalla giurisprudenza elaborata dalla Giunta negli ultimi anni, vi è chiaramente una tendenza ad ampliare l'applicazione

della guarentigia dell'insindacabilità, tenendo conto anche della modifica dei *mores* e dei modi di espressione nella politica. Questo senza voler ammettere, riconoscere, tollerare che vi siano pesanti espressioni, auspicando invece che il nostro linguaggio sia il più possibile rispettoso in un clima sereno. È chiaro, però, che il modo stesso con cui vengono rappresentati i pensieri nella nostra società deve tenere anche conto di questi cambiamenti e la Giunta ne ha preso atto.

Nella proposta fatta dal relatore c'è una particolarità che dobbiamo prendere in considerazione, che apre un precedente molto importante e che riguarda la copertura dell'insindacabilità anche nel momento in cui le espressioni cosiddette *intramoenia* vengono fatte non solo all'interno dell'Aula o di una Commissione del Parlamento, ma anche nello svolgimento dei lavori di un Gruppo parlamentare. È chiaro che quest'ultimo oggi ha una funzione molto politica, come è stato riconosciuto anche dai nuovi Regolamenti che ne prevedono una particolare rilevanza. Sorge però un problema, di cui dobbiamo prendere atto e che dovremo anche elaborare nelle sedi adatte, in particolare nella Giunta per il Regolamento. È chiaro che se si vorrà far scattare la guarentigia, occorrerà una documentazione comprovante le dichiarazioni espresse all'interno del Gruppo parlamentare.

Questo significa trascrivere e verbalizzare quello che accade all'interno di un Gruppo parlamentare. Senza che questo diventi un obbligo, si auspica comunque che i Gruppi tengano presente il fatto che in futuro, nel caso in cui oggi l'Assemblea approvasse la relazione del senatore Sallemi, ci si potrà avvalere dell'insindacabilità e della guarentigia stabilite dall'articolo 68 della Costituzione nel momento in cui sarà verbalizzato ciò che viene espresso all'interno di un Gruppo parlamentare.

Passiamo ora alla posizione della Lega e a come vuole esprimersi riguardo a questa relazione. Non vogliamo entrare nel merito di questa premessa e anzi condividiamo l'indicazione data dal relatore. Quello che invece riteniamo di non condividere è proprio la sussistenza dell'insindacabilità nei confronti del senatore Lanzi. Sappiamo bene come la politica si stia esprimendo e come spesso ci si esprima su questi diabolici strumenti che sono i cosiddetti *social*. Ma, ammesso e non concesso che il senatore Lanzi avesse inteso esprimere disapprovazione sul comportamento e sulle scelte dell'onorevole Dall'Osso, noi riteniamo che comunque le espressioni utilizzate non rientrino nell'ambito della critica politica, ma siano anzi espressioni ingiuriose, facendo riferimento alla particolare condizione di disabilità dell'onorevole Dall'Osso. Se andiamo a leggere ci sono espressioni in cui afferma che l'onorevole Dell'Osso aggiunge male al male, o dove si dichiara dispiaciuto per la sua salute, che è un fardello molto pesante da portarsi dietro. Questa ironia pesante sulle condizioni dell'onorevole Dall'Osso riteniamo che non possa essere considerata una critica politica; essa è anzi un'espressione abbastanza odiosa, che manca di rispetto a quelle che sono le caratteristiche e le condizioni di una persona con disabilità.

Teniamo inoltre conto del fatto che la Lega, con un voto che anticipo essere di astensione da parte del Gruppo, si conforma alle decisioni assunte in Giunta nel corso nella precedente legislatura.

Al fine di dare una certa continuità e per non creare incoerenze confermiamo quindi il nostro voto di astensione sulla relazione.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signora Presidente, ha ragione la collega Lopreiato quando mette in evidenza che la tendenza della Giunta oggi è sostanzialmente quella di salvare tutti. Non si fanno più alcuna distinzione e alcuna valutazione sul piano giuridico; questa è una tendenza che noi ovviamente contrastiamo e non assecondiamo.

Il caso di specie, che riguarda il senatore Lanzi, è un caso particolarmente delicato e importante, perché attiene alla valutazione, che deve fare questa Assemblea e che ha già fatto la Giunta, delle opinioni espresse all'interno dei Gruppi parlamentari, che si riuniscono ovviamente in questi Palazzi. È noto che la Corte di cassazione ha riconosciuto che i Gruppi parlamentari hanno una natura ambivalente. Ci sono cioè due piani di attività dei Gruppi, uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i Gruppi parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni, e uno invece di natura politica, per cui sono assimilabili ai partiti politici.

Premetto che non possiamo entrare troppo nel merito delle opinioni espresse dai singoli parlamentari, ma che dobbiamo semplicemente valutare se le opinioni espresse *extra moenia*, cioè fuori da questi Palazzi, siano state precedute, quindi in qualche modo giustificate, da interventi e atti tipici svolti in queste sedi. A meno che non si tratti di espressioni palesemente ingiuriose e di insulti: in quel caso, ovviamente, tali opinioni non potrebbero in ogni caso essere scriminati. Nel caso di specie, il senatore Lanzi pronunciò delle critiche, che risultano dai verbali del Gruppo parlamentare di cui allora faceva parte, nei confronti dei parlamentari del suo Gruppo che lo abbandonavano per andare in altri Gruppi. Addirittura in due circostanze diverse, due riunioni diverse, il senatore Lanzi chiese che si applicassero anche le sanzioni previste dal Regolamento e dagli statuti per i parlamentari che facevano questa scelta. In una di queste due occasioni si riferì alla situazione del suo ex collega Dall'Osso, che aveva cambiato Gruppo parlamentare passando dal MoVimento 5 Stelle a Forza Italia.

Abbiamo fatto una lunga discussione in Giunta poiché si tratta di una materia estremamente delicata e su cui sono legittime opinioni differenti. In questo caso, per l'esistenza di un verbale che attesta le cose che sono state dette all'interno del Gruppo; per la circostanza che si è trattato di opinioni espresse in riferimento alla composizione del Gruppo parlamentare, quindi in relazione a una condizione che attiene alla funzionalità del Gruppo parlamentare, alla sua funzione tipica e alla sua consistenza all'interno delle Aule parlamentari, riteniamo che si possa introdurre un principio che ci pare coerente anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale: quando quelle opinioni vengono espresse e sono debitamente documentate all'interno di riunioni di Gruppi parlamentari dentro questi Palazzi; quando si tratta di opinioni che vengono espresse non tanto su questioni di natura politica generale, ma

su questioni che attengono esattamente alla funzione del Gruppo parlamentare, pensiamo che in questo caso sia corretto ritenere che possano ritenersi scriminate le stesse opinioni che poi vengono espresse anche fuori successivamente. Questo è il caso di specie e quindi riteniamo condivisibile, sia pur riconoscendo che si tratti di materia largamente opinabile, la conclusione che ha esposto il relatore. Pertanto, voteremo a favore. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto «Ireneo Aleandri» di Macerata, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento IV-ter, n. 6 (ore 11,33)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Come concordato, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 12,35).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Tenevo ad essere presente per rendervi le comunicazioni della Presidenza, ma anche per augurare a tutti una buona Pasqua. *(Applausi)*. Mi dispiace farlo solamente al termine della seduta, ma è una cosa a cui tenevo.

Alla Conferenza dei Capigruppo, appena terminata, ho ricordato che quando ero bambino - quindi secoli fa, praticamente all'epoca della seconda guerra punica, o qualcosa del genere - la Pasqua non si celebrava a mezzanotte, ma alle ore 11 o comunque nella tarda mattinata: le campane suonavano tutte contemporaneamente e - almeno in Sicilia, ma credo ovunque - vigeva la consuetudine che coloro che durante l'anno avessero avuto motivi di astio o di lite facessero pace; anzi, la gente che si incontrava per strada, anche se si conosceva appena, si abbracciava, perché il senso della Pasqua - come festa certamente religiosa e per questo chiamata «santa» - era però anche quello di una festa laica della pace. Mai come in questo momento occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. *(Applausi)*.